

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-Indipendenti per la modifica dell'art. 24 cpv. 1 e aggiunta cpvv. 2,3,4,5,6,7 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (Per una migliore gestione delle supplenze durevoli nella Magistratura!)

25 agosto 2025

Secondo l'art. 24 (supplenze durevoli) della legge sull'organizzazione giudiziaria in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento. Tale normativa, anche per il suo carattere generico, dà adito in maniera ricorrente a discussioni.

I tempi sono quindi maturi per migliorare la normativa. Dal profilo istituzionale, l'aspetto più controverso è la competenza del Consiglio di Stato, che non trova alcuna base nella Costituzione cantonale. Quest'ultima è chiara e riserva tale mansione al Gran Consiglio (art. 36 Cost.), senza che siano previste possibilità di eccezione. La scelta è comprensibile: il Costituente non vuole che vi siano diverse categorie di magistrati. Si corregge quindi questa anomalia, attribuendo tali competenze alla Commissione giustizia e diritti e al Gran Consiglio. Del resto, oggi i criteri di nomina del Consiglio di Stato sono tutt'altro che chiari e trasparenti.

La procedura per la nomina dei magistrati straordinari anche non è chiara. Essa merita di essere migliorata. È assolutamente necessario che sia più trasparente nei confronti di tutti i cittadini. Se per supplenze di corta durata, la formalità può anche essere attenuata, per supplenze più estese (si propone una soglia di quattro mesi), è necessario che sia garantita la trasparenza e la legittimità democratica. Occorre ricordare che la nomina di un magistrato è un atto istituzionale molto importante e non può essere a tal punto banalizzato da azzerare ogni esigenza formale.

Se la supplenza perdura per più di un anno, la ratifica del Gran Consiglio è imprescindibile. Altrimenti ne va dell'ordine costituzionale. La novella proposta mantiene una certa elasticità. La ratifica del Gran Consiglio non deve necessariamente avvenire ab initio. Se però in corso d'opera ci si rende conto che la supplenza potrebbe oltrepassare l'anno, la Commissione giustizia e diritti deve sottoporre la questione al Gran Consiglio.

Dal momento che la revisione legislativa propone che la procedura sia comunque in mano del Parlamento, si inserisce anche la possibilità di far capo alla nomina di un supplente straordinario temporaneo in caso di sovraccarico di un ufficio giudiziario.

In conclusione, si propone quindi la seguente modifica legislativa:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Supplenze durevoli

Art. 24

~~1 In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento. Stato (nuovo) l'ufficio giudiziario interessato informa immediatamente la Commissione giustizia e diritti e il Consiglio della magistratura.~~

^{2(nuovo)} Per supplenze fino al massimo quattro mesi non rinnovabili, la Commissione giustizia e diritti può, sentiti l'ufficio giudiziario interessato e il Consiglio della magistratura, provvedere senza ulteriore formalità, a designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.

^{3(nuovo)} Per supplenze superiori ai quattro mesi, la Commissione giustizia e diritti ne dà avviso nel Foglio Ufficiale. Sentiti l'ufficio giudiziario interessato e il Consiglio della magistratura, può provvedere senza ulteriore formalità alla designazione.

^{4(nuovo)} Per supplenze superiori a un anno, la Commissione giustizia e diritti sottopone la nomina per ratifica al Gran Consiglio. Può essere stabilito un periodo designazione massimo.

^{5(nuovo)} La Commissione giustizia e diritti può in ogni momento coinvolgere la Commissione d'esperti indipendenti.

^{6(nuovo)} La Commissione giustizia e diritti e il Gran Consiglio possono far capo a questa procedura per designare magistrati oltre l'organico previsto dalla legge ai fini di rispondere tempestivamente al sovraccarico di un ufficio giudiziario.

^{7(nuovo)} Le designazioni sono pubblicate nel Foglio Ufficiale. Il supplente, se non già magistrato dell'ordine giudiziario, dichiara fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo l'art. 22 capoverso

II

¹La presente modifica di legge è soggetta a referendum facoltativo.

²Scaduti i termini di referendum, la presente modifica di legge entra immediatamente in vigore.

Per MPS-Indipendenti
Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi